



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI REGOLAMENTO INTERNO N. 1**

---

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE d'iniziativa dei Consiglieri Zanoni, Giacomo Possamai, Bigon, Camani, Montanariello, Zottis e Lorenzoni

**NORME SULLA TRASPARENZA DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. MODIFICHE AL PROVVEDIMENTO CONSILIARE N. 7 DEL 3 MARZO 2015 “REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE” E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI PRIMA APPLICAZIONE**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 5 agosto 2021.

**NORME SULLA TRASPARENZA DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. MODIFICHE AL PROVVEDIMENTO CONSILIARE N. 7 DEL 3 MARZO 2015 “REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE” E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI PRIMA APPLICAZIONE**

*Relazione:*

*La presente proposta di modifica del Regolamento intende introdurre alcune disposizioni per una maggiore trasparenza dei lavori delle commissioni consiliari permanenti e delle commissioni temporanee e speciali d'inchiesta.*

*L'articolo 1, sostitutivo dell'articolo 35 del Regolamento relativo alla pubblicità dei lavori delle Commissioni, prevede che: le riunioni delle commissioni permanenti siano di norma pubbliche; il pubblico possa seguirne lo svolgimento in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; in caso di consultazioni la pubblicità delle riunioni sia assicurata attraverso trasmissione via web; i gruppi di interesse accreditati possano fruire di un collegamento telematico riservato; ove ricorrano particolari circostanze e si trattino temi di rilevante interesse generale, le riunioni possono svolgersi alla presenza degli operatori radiotelevisivi, della stampa e di altri organi di informazione, previa autorizzazione dal Presidente del Consiglio su richiesta del Presidente della Commissione. Infine si prevede che ove ricorrano esigenze di tutela della riservatezza di terzi, il Presidente della Commissione, d'intesa con l'Ufficio di presidenza della stessa, può disporre che la seduta della Commissione o parte di essa, si svolga senza le suddette forme di pubblicità, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.*

*L'articolo 2 inserisce all'articolo 54 del Regolamento un comma che prevede la partecipazione alle sedute delle commissioni, in qualità di uditor, di un incaricato o un suo eventuale supplente per ciascun gruppo o per ciascuna componente del gruppo misto, individuati nell'ambito del personale assegnato alle unità di supporto degli organi e dei gruppi consiliari di cui alla legge regionale 30 dicembre 2012, n. 53 ed autorizzato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale su richiesta dei presidenti dei gruppi o di ciascuna componente del gruppo misto.*

*Le soluzioni proposte mutuano previsioni normative ed esperienze attuative, previste e disciplinate a livello di regolamenti di altri Consigli regionali: in particolare si richiamano il Regolamento della Lombardia, che opera espresso riferimento al principio della pubblicità delle sedute delle Commissioni consiliari e ne individua diverse, coerenti soluzioni applicative: come pure il Regolamento del Consiglio regionale della Toscana e della Emilia Romagna, i quali, in particolare contemplano la partecipazione, su richiesta dei Gruppi consiliari, di componente delle strutture di supporto ai gruppi consiliari, nominativamente individuati ed accreditati*

*L'articolo 3 integra le disposizioni di cui all'articolo 36 del Regolamento, stabilendo che le sedute delle commissioni temporanee e speciali d'inchiesta sono pubbliche, salvo diversa deliberazione delle stesse, e inoltre stabilisce che vi possano partecipare senza diritto di voto anche i consiglieri non componenti.*

*Infine l'articolo 4 dispone che le previste modifiche entrino in vigore decorsi 180 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.*

**NORME SULLA TRASPARENZA DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. MODIFICHE AL PROVVEDIMENTO CONSILIARE N. 7 DEL 3 MARZO 2015 “REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE” E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI PRIMA APPLICAZIONE**

**Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 35 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto.**

1. L'articolo 35 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto è così sostituito:

*“Art. 35 - Pubblicità dei lavori delle commissioni consiliari permanenti.*

*1. Le riunioni delle commissioni permanenti sono, di norma, pubbliche secondo le forme previste dal presente articolo, tenuto conto anche di quanto previsto agli articoli 34 e 56.*

*2. Il pubblico può seguire lo svolgimento delle riunioni di cui al comma 1 in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.*

*3. La pubblicità delle riunioni delle commissioni di cui al comma 1 è altresì assicurata, con le seguenti ulteriori modalità, alternative o complementari alle forme di cui al comma 2:*

*a) trasmissione via web delle consultazioni di cui all'articolo 57, comma 1, lettere b), c) e d) attuate nella forma di cui all'articolo 58 comma 1, lettera a);*

*b) collegamento telematico riservato ai gruppi di interesse accreditati, secondo quanto previsto dalla disciplina regionale in materia.*

*4. Ove ricorrano particolari circostanze e si trattino temi di rilevante interesse generale, le commissioni possono tenere riunioni alla presenza degli operatori radiotelevisivi, della stampa e di altri organi di informazione. Tale forma di pubblicità è autorizzata dal Presidente del Consiglio su richiesta del Presidente della Commissione, avanzata, almeno tre giorni prima della seduta, d'intesa con l'Ufficio di presidenza della Commissione stessa.*

*5. Ove ricorrano esigenze di tutela della riservatezza di terzi, il Presidente della Commissione, d'intesa con l'Ufficio di presidenza della stessa, può disporre che la seduta della Commissione o parte di essa, si svolga senza le forme di pubblicità di cui al presente articolo, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.”.*

**Art. 2 - Modifica dell'articolo 54 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto.**

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 54 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto è inserito il seguente comma:

*“4 bis. Alle sedute delle Commissioni può altresì assistere, in qualità di uditore, un incaricato o un suo eventuale supplente per ciascun gruppo o per ciascuna componente del gruppo misto, individuati nell'ambito del personale assegnato alle unità di supporto degli organi e dei gruppi consiliari di cui alla legge regionale 30 dicembre 2012, n. 53 ed autorizzato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale su richiesta dei presidenti dei gruppi o di ciascuna componente del gruppo misto.”.*

**Art. 3 - Modifica dell'articolo 36 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto.**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 36 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto sono inseriti i seguenti:

*“1 bis. Ogni consigliere può partecipare senza diritto di voto alle sedute delle commissioni di cui al comma 1.*

*1 ter. Le sedute delle commissioni di cui al comma 1 sono pubbliche, salvo diversa deliberazione delle commissioni stesse.”.*

**Art. 4 - Norma di prima applicazione.**

1. Le modifiche del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto introdotte con gli articoli 1 e 2 entrano in vigore decorsi 180 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

## INDICE

Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 35 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto. ....	3
Art. 2 - Modifica dell'articolo 54 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto. ....	3
Art. 3 - Modifica dell'articolo 36 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto. ....	4
Art. 4 - Norma di prima applicazione. ....	4